

# REGIONE PUGLIA

I

*Lauro*

Prot. N. 10/5934 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 7 APR 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Compensi ai componenti il Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il Credito alle imprese Artigiane!"

*Ok*

*Quila*

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in al-  
legato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dal-  
la Giunta nella seduta dell'8 c.m.

*Spaccato*

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

*Trisorio*

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 APR 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 1546		



# REGIONE PUGLIA

Disegno di legge della Giunta Regionale.

Compensi ai componenti il Comitato tecnico Regionale della Cassa  
per il Credito alle imprese Artigiane.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

La legge 7 agosto 1971 n.685, prevede la costituzione presso ogni Capoluogo di Regione di un apposito Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane cui è demandato il compito di deliberare la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi a favore delle imprese artigiane.

L'art.1 della richiamata legge pone a carico della Regione le spese per il funzionamento del Comitato tecnico Regionale.

Il Comitato in parola é composto:

- da un rappresentante della Regione,il quale assume le funzioni di Presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionale dell'artigianato;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- alle riunioni assiste un rappresentante della Corte dei Conti.

L'insediamento ufficiale del Comitato tecnico della Puglia é avvenuta in data 29 luglio 1972.

Fino ad oggi il comitato ha svolto 44 sedute ed ha approvato n.1.034 operazioni finanziarie per l'importo complessivo di £.9 miliardi e 645 milioni, con un incremento del 200% sul periodo in cui il Comitato Tecnico non era stato costituito.

Alcuni componenti hanno minacciato le dimissioni dal Comitato o di non partecipare alle sedute non avendo a tutt'oggi ottenuto alcun emolumento che potesse compensare il tempo impiegato a partecipare alle sedute del Comitato.

Le eventuali dimissioni e la mancata partecipazione alle sedute paralizzerebbero la funzionalità del Comitato, con grave danno economico alle imprese artigiane, per le quali , il Credito a medio termine rappresenta l'unico mezzo a disposizione per impiantare nuovi laboratori e ampliare ed ammodernare quelli già esistenti.

Pertanto,in attesa della legge determinante i compensi ai componenti delle commissioni,Consigli,Comitati o Collegi operanti nell'Amministrazione Regionale, si ritiene necessario con la presente legge e per le ragioni sopra elencate, corrispondere ai componenti del Comitato tecnico Regionale, adeguati sia a titolo di gettoni di presenza, sia a titolo di diaria e rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute del Comitato.

### Art.1

A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico Regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane é attribuito un gettone di presenza nella misura di £.10.000 per ogni seduta con il limite di un solo gettone giornaliero.

# REGIONE PUGLIA

## Art.2

Ai Componenti del Comitato stesso residenti fuori sede verrà corrisposto, nei termini di cui all'art.1, il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura forfettaria di £.15.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma é dovuta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:

- a) viaggi compiuti con automezzo proprio £.50 al Km;
- b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.

## Art.3

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno per l'esercizio finanziario 1974 sul Cap "Spese per il funzionamento dei Consigli ,Comitati e Commissioni(art.1 legge 7/8/1971 n.685)". Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

## Art.4

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Essa é dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari.....